

sidente del Consiglio che almeno, nelle sue esplicazioni, ha alquanto limitato (poichè spero che questa discussione possa anche servire nell'interpretazione della legge) il senso di questa espressione; ma trovo ancora che essa è troppo larga e si presta all'arbitrio. Resti almeno la mia protesta.

BERTOLINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *relatore*. Io desidero che, accanto alla protesta dell'onorevole Sonnino rimanga però il consenso, che mi pare quasi generale della Camera, nella interpretazione data dall'onorevole presidente del Consiglio della frase « riunioni religiose ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 107.

(È approvato).

Viene ora un articolo 107-bis proposto dall'onorevole Meda.

« Chiunque contraffà le buste di cui all'articolo 51-bis della presente legge, ovvero i bolli o la carta da servire per la confezione delle buste stesse, e chiunque fa uso di buste così contraffatte o le mette in circolazione, è punito rispettivamente colle pene stabilite dagli articoli 268, 269, 270 del codice penale ».

L'onorevole Meda insiste?

MEDA. Non ho più ragione di insistere nella proposta di questo articolo aggiuntivo perchè il concetto di esso è riprodotto nell'emendamento concordato fra Governo e Commissione al secondo comma dell'articolo 108.

Io mi ero preoccupato di provvedere a contraffazioni della busta che non erano prevedute nel testo precedente. Vedo che vi si è pensato nell'emendamento concordato fra Governo e Commissione all'articolo 108; quindi non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 108:

« Chiunque con violenze o minacce o tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attruppamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni, ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sottrarre le urne elettorali, colla dispersione delle buste o con altri mezzi impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto o in qualunque modo altera il risultato della vo-

tazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da lire 500 a lire 5,000.

« Incorre nella medesima pena chi nel corso delle operazioni elettorali manomette, sottrae, aggiunge o sostituisce buste o schede, o ne altera il contenuto.

« Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza dovranno essere giudicati dal tribunale per citazione direttissima ».

Al secondo comma Governo e Commissione hanno concordato il seguente emendamento:

« Al secondo comma sostituire:

« Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte buste, schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto od in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno di detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena ancorchè non sia concorso nella consumazione del fatto.

« Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale la pena della reclusione è da uno a cinque anni e quella della multa da lire mille a seimila ».

L'onorevole Vaccaro ha proposto i seguenti due emendamenti.

« Nel secondo comma, dopo le parole: operazioni elettorali, aggiungere: o dopo, finchè la Camera non abbia definitivamente provveduto sulla elezione ».

« Dopo il secondo comma aggiungere:

« Se la manomissione, la sottrazione, l'aggiunta, la sostituzione o l'alterazione sia stata commessa da chi aveva in consegna anche temporanea le buste o le schede, la pena è della reclusione da due a sette anni e della interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

L'onorevole Vaccaro ha facoltà di svolgerli.

VACCARO. Il Governo e la Commissione hanno accolto, a quanto mi sembra, la sostanza dei miei emendamenti. Quindi ringrazio, e li ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 108 con l'emendamento concordato al secondo comma, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).